



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 102 del 2014

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2014/140 del 16 agosto 2014

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale di contestazione n.° 140 del 16 agosto 2014, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione igienico - sanitaria effettuata in data 15.08.2014 ore 11,00, dal Mar. A.s. U.P.S. CARUSO Vincenzo, unitamente al Mar. App .S. MESSINA Roberto, presso l'attività di Bar- Pasticceria – Gastronomia – all'insegna "NIGHT & DAY" sito in Giarratana (RG) in via XX Settembre, n.° 32, di cui risulta Titolare il Sig. SCOLLO Paolo, nata a Ragusa il 31.07.1975, residente a Giarratana, via Siracusa n.° 26 per la violazione del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.l.vo n.° 193 del 06.11.2007 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00 a carico dello stesso : *"Per avere omissso di dare preventiva comunicazione alla Autorità Sanitaria della variazione apportata alla produzione alimentare che non comprendeva l'attività di gelateria prodotta nel retrostante laboratorio"*

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 07.09.2014 a mani del Sig. SCOLLO Paolo, nella sua qualità sopra indicata e quale presunto trasgressore.

VISTO l'art. 6 D.Lgs. 193/2007 comma 3 che così recita: *" Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione."*

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dal Sig. Scollo con la quale chiedeva di essere sentito sui fatti contestati, acquisita dal Comando NAS il 6.10.2014 e trasmessa in uno alle proprie controdeduzioni;

VISTE le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Comando NAS di Ragusa, acquisite al prot. n.° 0022562 del 12.11.2014;

VISTO il verbale di audizione dell'interessato, giusta Sua richiesta;

RITENUTE fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:



Il Comando NAS riferisce nel rapporto acquisito in atti quanto segue: *“La considerazione che ha indotto ad elevare la violazione di che trattasi è scaturita dal fatto che il ricorrente può aver richiesto la produzione di prodotti di gelateria, così come riportato anche nella piantina planimetrica dove risultano indicate le attrezzature necessarie alla produzione e vendita di gelati, ma in sede di Registrazione DIA l'Autorità Sanitaria, previa valutazione, può aver deciso di autorizzare sole le attività di Bar, pasticceria e gastronomia e non anche la voce gelateria”*

Da parte sua il ricorrente in sede di audizione, con dichiarazione acquisita a verbale, fa riferimento al fatto che nella planimetria allegata alla Registrazione DIA e nella documentazione presentata all'Ufficio Igiene dell'ASP è espressamente indicata sia la gelateria (al punto 6), che la macchina per il gelato (al punto 13) ed al fatto che nel piano di autocontrollo HACCP è espressamente descritta l'attività di gelateria per la quale viene redatto e regolarmente revisionato il suddetto piano, in relazione al quale il Comando NAS non ha rilevato alcunché.

Ritenendo giustificato il dubbio espresso dal NAS, ai fini della decisione e per fare chiarezza sul punto si è acquisito chiarimento in merito dal SIAN dell'ASP, il quale in proposito precisa che la registrazione della DIA è una *“presa d'atto formale di dichiarazione di inizio attività e che l'attività registrata comprende il codice ateco di ristorazione con somministrazione. Per definizione l'attività di ristorazione comprende ogni attività di manipolazione ivi compresa l'attività di gelateria. Nella fattispecie la nota vuole dettagliare che l'attività preponderante è quella di bar, pasticceria e gastronomia, non volendo escludere l'attività di gelateria come fra l'altro indicata in planimetria e nel piano di autocontrollo”*.

Pertanto, fatta chiarezza sul punto che ha determinato la contestazione ed accertato che registrazione è comprensiva della attività di gelateria si ritiene necessario procedere alla archiviazione del verbale di contestazione elevato sulla base di un comprensibile dubbio.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2014/140 del 16 agosto 2014.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

10 DIC. 2014  
Ragusa, \_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò**



